



N. 233 - ottobre 2020

A.S. 1977 - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

Il disegno di legge, assegnato alla **7^a Commissione in sede deliberante**, celebra la figura di Luigi Einaudi a sessanta anni dalla morte, mediante l'istituzione di un apposito Comitato promotore e la realizzazione di diversi interventi. Si tratta di una iniziativa che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni.

La disciplina vigente in materia di Comitati celebrativi

Al riguardo, si ricorda, infatti, che la [L. 420/1997](#) aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), della "**Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali**", alla quale ha affidato il compito di deliberare (per quanto qui interessa) sulla costituzione dei **comitati nazionali** per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

La stessa L. 420/1997 ha quantificato l'onere necessario per i comitati nazionali e le edizioni nazionali in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi di lire per il 1998 e 11 miliardi di lire per il 1999. In seguito, l'art. 6, co. 1, della [L. 237/1999](#) ha autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (pari a 6.713.940 euro) a decorrere dal 2000.

Le risorse sono allocate sul **cap. 2551/2**, che reca - in base al [D.M. 30 dicembre 2019](#) di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (non modificato dalla L. 128/2020 recante l'assestamento di bilancio) - per ciascun anno del triennio 2020-2022, 463.256 euro.

Per quanto attiene la **procedura** di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la L. 420/1997 ha previsto che l'emanazione - con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal **parere delle Commissioni parlamentari competenti**, da rendere entro **30 giorni**.

Le modalità di presentazione delle domande per i contributi sono state indicate, da ultimo, con la [circolare n. 103 del 27 settembre 2017](#) (che sostituisce la [circolare n. 101 del 10 febbraio 2016](#)).

In particolare, per l'**istituzione di comitati nazionali**, la circolare prevede che la **domanda** deve essere presentata entro il **31 marzo dell'anno precedente** a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare e che gli eventi **devono concludersi entro tre anni** dall'istituzione del comitato nazionale, salvo **proroghe – fino ad un massimo di due anni –** nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

Unitamente all'istanza, i richiedenti devono inviare una **relazione tecnica** recante:

- **obiettivi e programma delle celebrazioni** o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative e indicazione di modalità, costi previsti, tempi e fasi di realizzazione;
- indicazione delle **risorse finanziarie necessarie**, distinte per fasi di attuazione;
- **bilancio preventivo delle entrate e delle spese** redatto in forma analitica;
- elenco di **istituzioni, enti e studiosi coinvolti** nel programma, corredato delle relative adesioni;
- recente e adeguata **documentazione bibliografica** sul personaggio o sul tema proposto;
- proposte di designazione degli organi del comitato nazionale (presidente e segretario tesoriere).

Sono **ammessi alla valutazione** gli **eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari**, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, e sono tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano, tra l'altro:

- **manifestazioni a carattere non esclusivamente locale** ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;
- **eventi o attività pluridisciplinari e plurisettoriali** (come, ad esempio: mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali);
- un piano economico che comprenda voci di **cofinanziamento** da parte di altre amministrazioni o di privati;
- il **coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali** presenti sul territorio o a livello nazionale e internazionale;
- progetti e attività a **carattere innovativo**.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate. Per ogni comitato, il Ministero nomina un revisore dei conti. Qualora l'attività non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta o presenti irregolarità amministrative, si prevede la possibilità di non finanziare ulteriormente il Comitato. La domanda di rifinanziamento di comitati nazionali deve essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione.

Parallelamente alla disciplina sopradescritta, già alcuni comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati **istituiti con legge o con altra tipologia di atto**¹. Si segnalano, in particolare:

- [L. 206/2012](#), che ha inteso celebrare la figura di **Giuseppe Verdi** nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita ed ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, con [D.P.C.M. 25 gennaio 2013](#);
- [L. 63/2014](#), che ha previsto l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di **Alberto Burri**, nel 2015;
- [D.P.C.M. 21 dicembre 2013](#), che ha istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'**Istituto nazionale del dramma antico-INDA**;
- [D.M. 23 settembre 2016, n. 428](#), che ha istituito il Comitato tecnico-scientifico per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di **Biagio Rossetti**;
- [D.M. 17 febbraio 2017, n. 78](#), che ha costituito il Comitato promotore per le celebrazioni del centocinquantenario della nascita di **Umberto Giordano**;
- [L. 153/2017](#), recante disposizioni per la celebrazione dei **500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci** (comitato celebrativo istituito con [D.M. 11 dicembre 2017, n. 545](#)) e **Raffaello Sanzio** (comitato celebrativo istituito con [D.M. 23 gennaio 2018, n. 56](#)) e dei **700 anni dalla morte di Dante Alighieri** (comitato celebrativo istituito con [D.M. 21 febbraio 2018, n. 114](#));

¹ Nel caso dell'art. 16-*novies* del [D.L. 91/2017](#), che stanziava risorse - per l'anno 2017 - per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, non è stato costituito un comitato celebrativo, ma si è proceduto con un [avviso pubblico del 1° marzo 2018](#) per la selezione di iniziative celebrative della figura e del pensiero di Antonio Gramsci. Analogamente, in base all'art. 1, co. 1114, della [L. 145/2018](#), a fronte di uno stanziamento per gli anni 2019 e 2020, è stato emanato l'[avviso pubblico del 22 maggio 2019 per celebrare la figura di Nilde Iotti](#) in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita.

- [L. 188/2017](#), recante disposizioni per la celebrazione dei 150 anni dalla morte di **Gioachino Rossini** (comitato celebrativo istituito con [D.M. 1° febbraio 2018, n. 77](#));
- [L. 226/2017](#), recante disposizioni per le celebrazioni della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di **Ovidio** (comitato celebrativo istituito con [D.M. 31 ottobre 2018, n. 474](#)).

Si ricorda, inoltre, che presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito il [Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale](#) – introdotto dapprima dal [D.P.C.M. 3 agosto 2012](#) come "Comitato per gli anniversari di interesse nazionale", poi dal [D.P.C.M. 6 giugno 2013](#) con la denominazione attuale e modificato, da ultimo, dal [D.P.C.M. 12 novembre 2018](#) – con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale. Con [D.P.C.M. 25 settembre 2019](#), per quanto qui di interesse, è stato abrogato, fra l'altro il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, di cui si è preannunciata una nuova ricostituzione. Successivamente, il [D.P.C.M. 24 gennaio 2020](#) ha previsto la ricostituzione del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale entro 30 giorni dalla data di registrazione del medesimo D.P.C.M..

Finalità e interventi

L'**articolo 1** esplicita le finalità del provvedimento, ossia la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, storico e letterario della Repubblica.

L'[art. 9 della Costituzione](#) prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Secondo l'[art. 114 della Costituzione](#), la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

L'[art. 117, secondo comma, lett. s\), della Costituzione](#) ha annoverato la "tutela dei beni culturali" tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'[art. 118, terzo comma, della Costituzione](#), ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

In questo contesto, si celebra la figura di Luigi Einaudi nella ricorrenza dei sessanta anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale e internazionale. Il **2021** è dunque definito **anno einaudiano** in quanto decorrono i sessanta anni dalla morte.

L'**articolo 2** prevede che lo Stato sostenga e finanzi diversi interventi da realizzare negli anni 2021 e 2022, relativi alla promozione, alla ricerca, alla tutela e alla diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi legati a Luigi Einaudi. Tra i suddetti interventi vengono citati:

- a) il sostegno, in collaborazione con i soggetti pubblici e le fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, alle **attività celebrative, didattico-formative e culturali**, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in **Italia e all'estero**, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Einaudi. *L'alinea fa riferimento alla conoscenza della vita, del pensiero, dell'opera e dei luoghi di Einaudi.* Tra le Fondazioni dedicate alla figura di Einaudi, si annovera la [Fondazione Luigi Einaudi ON-LUS per studi di politica, economia e storia](#), nata a **Roma** nel 1962 quale **centro di ricerca** che promuove la conoscenza e la diffusione del pensiero politico liberale, poi eretta in ente morale con D.P.R. n. 1850 del 29 ottobre 1963. Per approfondimenti, si vedano [l'atto costitutivo](#) e lo [statuto](#). L'art. 1, co. 395, della [L. 160/2019](#) assegna un **contributo di 250.000 euro annui**, a

decorrere dal 2020, alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma per sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in suo possesso, per favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e per promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico della Fondazione medesima. In base al [D.M. 30 dicembre 2019](#), le risorse sono appostate sul **cap. 2546** dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e non sono state modificate a seguito dell'assestamento del bilancio (L.128/2020). Tra le **istituzioni culturali**, opera inoltre la [Fondazione Luigi Einaudi ONLUS](#), fondata a **Torino** nel 1964 con la donazione da parte della famiglia Einaudi della biblioteca di Luigi Einaudi e per iniziativa di enti pubblici, istituti di credito e società torinesi, successivamente riconosciuta con decreto presidenziale nel 1966. Per approfondimenti si veda lo [statuto](#). La Fondazione Luigi Einaudi onlus di Torino è attualmente presente nella Tabella triennale delle istituzioni culturali 2018-2020, ammesse al contributo pubblico, si cui al [D.I. 23 marzo 2018, n. 161](#). Per il **2018**, il contributo è stato pari a **310.000 euro**.

Si segnala altresì che con [D.M. 17 novembre 2016](#), successivamente integrato dal [D.M. 15 febbraio 2017](#), è stata istituita l'**Edizione nazionale per gli scritti di Luigi Einaudi**, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata L. 420/1997, con lo scopo di garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio letterario e di pensiero costituito dagli scritti di Einaudi;

- b) la promozione della **ricerca in materia di studi einaudiani**, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti, e la previsione di **borse di studio** rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
- c) la realizzazione di **convegni e celebrazioni** e di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge, ivi comprese le celebrazioni dell'anno einaudiano, da svolgersi prioritariamente nei comuni di Roma, Torino, Milano, Caprarola e Dogliani.

Ciascuno di questi comuni ha avuto un ruolo nella storia di Luigi Einaudi: **Roma**, per la vita politica e istituzionale, in quanto rappresenta il luogo in cui fu Presidente della Repubblica (il primo eletto dal Parlamento l'11 maggio 1948), dopo aver ricoperto già l'incarico di senatore del Regno, Governatore della Banca d'Italia, deputato all'Assemblea costituente, senatore di diritto nel Senato della Repubblica, nonché vicepresidente del Consiglio e Ministro nel IV Governo De Gasperi; **Torino e Milano** per la formazione e la carriera accademica (si laureò all'università di Torino, di cui fu anche Rettore, e insegnò sia al Politecnico di Torino che all'università Bocconi di Milano); **Caprarola**, sede della residenza estiva quando Einaudi era Presidente della Repubblica e di cui fu cittadino onorario; **Dogliani**, è la città in cui Einaudi visse la sua infanzia e in cui riposano le sue spoglie.

Composizione e funzioni del Comitato promotore

L'**articolo 3** istituisce il **Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane**, nominato con **decreto del Presidente della Repubblica**.

In via generale, la L. 420/1997 stabilisce che l'elenco dei Comitati nazionali, come deliberato dalla Consulta, sia emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Tuttavia, per la nomina dei membri di Comitati specifici, le singole leggi istitutive hanno optato talvolta per il decreto del Presidente del Consiglio, talaltra per decreti ministeriali (solitamente MIBACT di concerto con il Ministero dell'istruzione).

Il Comitato promotore è composto (**comma 1**):

- dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato;

- dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato;
- da **tre professori universitari ordinari** in materie giuridiche, economiche o politologiche ovvero da personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno, in qualità di **Presidente del Comitato promotore**, dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente del Senato della Repubblica e uno dal Presidente della Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma, la quale ha funzioni di coordinamento degli interventi e di predisposizione della rendicontazione;
- dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola e Dogliani.

Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in **Italia e all'estero**, la conoscenza della vita, dell'opera e del pensiero (*l'articolo 2 fa riferimento anche alla conoscenza dei luoghi*) di Luigi Einaudi mediante le iniziative menzionate all'articolo 2, da realizzare avvalendosi anche delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 (**comma 2**).

Il Comitato promotore **rimane in carica** fino alla cessazione delle attività previste dalla legge e comunque **non oltre il 31 dicembre 2024**.

Le funzioni del Comitato promotore sono le seguenti (**commi 3-5**):

- **costituire un Comitato scientifico**, composto da non più di **dieci personalità** di spicco della cultura giuridica ed economica, distintisi in particolare per gli studi economici e giuridici e sul pensiero liberale e le opere di Luigi Einaudi. Tale Comitato scientifico formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2;
- **redigere**, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico, il **programma delle attività**, monitorarne l'attuazione e individuare i soggetti attuatori di ogni specifica attività;
- **pubblicare**, entro il 31 dicembre 2024, nel proprio sito *internet* istituzionale, la **relazione conclusiva** e il **rendiconto** sull'utilizzazione dei contributi ricevuti;
- **trasmettere**, entro il 31 dicembre 2024, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la successiva trasmissione alle Camere, la **relazione conclusiva** sulle iniziative realizzate unitamente al **rendiconto** sull'utilizzo dei contributi ricevuti.

Ai componenti dei Comitati (promotore e scientifico) non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati.

Risorse finanziarie e copertura

In base all'**articolo 4, comma 1**, al Comitato promotore è attribuito un **contributo straordinario** di **500.000 euro** per ciascuno degli anni **2021 e 2022**. A valere sul predetto contributo straordinario, il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *internet* istituzionale. Inoltre, sono posti a carico del contributo straordinario eventuali costi di funzionamento dei Comitati (promotore e scientifico), inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti (**articolo 3, comma 6**).

Al Comitato promotore possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, esenti da ogni forma di imposizione fiscale (**articolo 4, comma 2**).

Si stabilisce inoltre che, a seguito della rendicontazione sull'utilizzo dei contributi ricevuti, le risorse assegnate al Comitato (*promotore*) e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato (**articolo 3, comma 3**).

Secondo l'**articolo 5**, agli oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

a cura di R. Di Cesare